



39449/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'

Dott. DOMENICO CARCANO

Dott. STEFANO MOGINI

Dott. EMANUELE DI SALVO

Dott. GAETANO DE AMICIS

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 1578

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29033/2015

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PETRUSIC PEDRO JUAN N. IL 31/12/1951

avverso l'ordinanza n. 322/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO,
del 09/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *MARIO FINELLI*, che ha
concluso per il rigetto del ricorso -

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta da Petrusic Pedro Juan ex art. 309 c.p.p., confermando l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10 marzo 2015, che disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al capo *sub* 20), in quanto indiziato di appartenenza - con il ruolo di interprete nelle trattative per l'approvvigionamento - ad un'associazione dedita all'importazione di stupefacenti nel territorio nazionale, avente la sua base operativa in Corigliano Calabro e risultata essere promossa, diretta ed organizzata da persone intranee alla cosca 'ndranghetista degli "Abruzzese".

2. Il difensore del Petrusic ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento agli artt. 271 e 268, comma 3, c.p.p., per la utilizzazione, nelle operazioni di intercettazione, di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura di Catanzaro, oltre che per l'assenza della necessaria rogatoria alle autorità straniere, ed in particolare a quelle canadesi, poiché l'attività captativa era diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti ed elaborati sul territorio straniero, attraverso *server* ubicati tutti nel Canada; le autorità italiane, infatti, hanno notificato i decreti autorizzativi ad una società esterna - con sede legale in Italia - fornitrice di servizi della società madre canadese, che aveva ideato e sviluppato un programma di messaggistica istantanea attraverso cui, secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati pianificavano il traffico di stupefacenti.

2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 74 del D.P.R. n. 309/90, per avere il Tribunale del riesame basato il quadro indiziario unicamente sull'esito delle intercettazioni telematiche, erroneamente attribuendo all'indagato la paternità dello scambio di alcuni messaggi inviati con il mezzo di un telefono cellulare, attraverso elementi identificativi personali in realtà associati a persone diverse dal ricorrente (tenuto conto che i telefonini a

disposizione degli indagati venivano spesso scambiati tra gli utilizzatori o dati in uso a persone diverse, e che ognuno accedeva al sistema di messaggistica attraverso *nickname* diversi). Difetta, inoltre, la prova dell'esistenza di un vincolo associativo stabile che leghi la figura del Petrusic ai soggetti appartenenti al sodalizio in esame, come pure la volontà di prestarvi un fattivo contributo. Gli elementi acquisiti, infatti, non sono idonei a dimostrare l'esistenza di una articolata e stabile *societas*, né dell'apporto di interprete che l'indagato avrebbe fornito in suo favore.

2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale prospettato il pericolo di reiterazione del reato in modo astratto ed apodittico, senza tener conto della incensuratezza del Petrusic e del fatto che gli è stato contestato un singolo episodio, "peraltro neppure andato a buon fine". Erroneamente apprezzato, infine, deve considerarsi anche l'aspetto inerente all'adeguatezza della su indicata misura cautelare, non più operando per la fattispecie di reato in esame una preclusione automatica ed assoluta, anche alla luce delle modifiche normative di recente introdotte con la l. n. 47/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale del riesame spiegato, con argomentazioni congruamente illustrate e in questa Sede non censurabili: *a)* che le operazioni di intercettazione sono avvenute in territorio italiano, tramite la registrazione dei dati nella memoria informatica centralizzata (*server*) installata nei locali della Procura di Catanzaro; *b)* che, infatti, i dati telematici delle captazioni riguardanti lo scambio di messaggi fra telefoni "Blackberry" con il sistema cd. "pin to pin" sono stati trasmessi in originale dalla società con sede in Italia direttamente sul *server* degli uffici della Procura, ove gli stessi si trovano attualmente custoditi, con possibilità di accesso e consultazione delle parti, a garanzia della genuinità della prova.

Nel caso di specie, dunque, è stata rispettata la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni, ossia che l'attività di registrazione - consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della



Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti (Sez. Un., n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Rv. 240395).

Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262495; Sez. 1, n. 13972 del 04/03/2009, dep. 31/03/2009, Rv. 243138; v., inoltre, Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015, dep. 02/03/2015, Rv. 262441), secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, poichè in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre il ricorso alle forme dell'assistenza giudiziaria all'estero è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero, per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

2. Parimenti inammissibili devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo motivo di ricorso, poichè la gravità del panorama indiziario, già puntualmente illustrata dal G.i.p. nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, è congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.

Muovendo dalla compiuta disamina degli elementi indiziari costituiti non solo dalle univoche risultanze delle attività d'intercettazione, ma anche dai filmati estratti dalle videoregistrazioni e dai servizi di osservazione svolti dagli organi di P.G. - che hanno puntualmente ricostruito le attività e i vari spostamenti dell'indagato - l'ordinanza impugnata ha puntualmente replicato alle obiezioni difensive (v. pagg. 4-11), disattendendole sulla base di una serie di circostanze motivatamente ritenute sintomatiche della configurabilità dell'ipotizzata partecipazione del ricorrente ad un'associazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, eroina e marijuana) nel territorio nazionale, diretta ed organizzata da persone ritenute intranee ad un sodalizio di stampo 'ndranghetistico operante in Cassano Ionio e territori limitrofi, detto degli "Abruzzese".

Di tale organizzazione, in particolare, i Giudici di merito hanno analiticamente ricostruito i vertici, lo stabile fondamento strutturale e gli elementi costitutivi, ponendone in rilievo sia le numerose forme di manifestazione che il ruolo di spicco svolto dal ricorrente, nel supportare gli esponenti apicali dell'organizzazione (Filippo Solimando e Francesco Policastri), rafforzandone l'ampliamento dei traffici delittuosi con il compito di interprete e coadiutore nelle transazioni inerenti le attività proprie del settore del commercio internazionale, riguardanti l'acquisto e l'importazione di cocaina dal Paraguay.

3. Congruamente esaminato risulta, altresì, il profilo inerente alla scelta della misura e alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha specificamente desunto dal motivato rilievo del concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose oggetto di addebito, in ragione delle gravi modalità di realizzazione dei fatti, della rete transnazionale di conoscenze e rapporti, della particolare rilevanza e delicatezza del contributo partecipativo offerto dal ricorrente, oltre che della non occasionalità del suo coinvolgimento nelle attività di acquisto ed importazione degli stupefacenti.

4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedurali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.

Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, né la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni *de libertate*. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di

esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 22 settembre 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente

dr. Antonio Agrò

